



Prot. U N. 1/23

Palermo, 30/04/2023

Al Presidente del Senato

amministrazione@pec.senato.it

ignazio.larussa@senato.it

Ai Presidenti dei Gruppi parlamentari al Senato della Repubblica

lucio.malan@senato.it

francesco.boccia@senato.it

massimiliano.romeo@senato.it

stefano.patuanelli@senato.it

licia.ronzulli@senato.it

raffaella.paita@senato.it

julia.unterberger@senato.it

michaela.biancofiore@senato.it

giuseppe.decrisofaro@senato.it

1

Al Presidente della Settima Commissione permanente al Senato

(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

roberto.marti@senato.it

A tutti i Senatori del Senato della Repubblica

amministrazione@pec.senato.it

Al Presidente della Camera dei deputati

camera_protcentrale@certcamera.it

fontana_1@camera.it

Ai Presidenti dei gruppi parlamentari alla Camera dei deputati

foti_t@camera.it

lupi_m@camera.it

zanella_1@camera.it

barelli_p@camera.it

braga_c@camera.it

schullian_m@camera.it



richetti_m@camera.it
silvestri_f@camera.it
molinari_r@camera.it

**Al Presidente della settima Commissione
permanente alla Camera dei deputati (Cultura,
Scienza, Istruzione)**
mollicone_f@camera.it

A tutti gli Onorevoli della Camera dei deputati
camera_protcentrale@certcamera.it

Al Presidente del Consiglio dei ministri
presidente@pec.governo.it
segredipfamiglia@pec.governo.it

Al Ministro dell'Istruzione e del Merito
uffgabinetto@postacert.istruzione.it
uffleg@postacert.istruzione.it
dpit@postacert.istruzione.it
dppr@postacert.istruzione.it

A tutti gli Uffici Scolastici Regionali

drab@postacert.istruzione.it
drba@postacert.istruzione.it
drcal@postacert.istruzione.it
drca@postacert.istruzione.it
drer@postacert.istruzione.it
drfr@postacert.istruzione.it
drla@postacert.istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it
drlo@postacert.istruzione.it
drma@postacert.istruzione.it
drmo@postacert.istruzione.it
drpi@postacert.istruzione.it
drpu@postacert.istruzione.it
drsa@postacert.istruzione.it
drsi@postacert.istruzione.it
drto@postacert.istruzione.it
drum@postacert.istruzione.it
drve@postacert.istruzione.it

2



A tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali

uspaq@postacert.istruzione.it
uspch@postacert.istruzione.it
usppe@postacert.istruzione.it
uspte@postacert.istruzione.it
uspmo@postacert.istruzione.it
usppz@postacert.istruzione.it
uspcz@postacert.istruzione.it
uspcs@postacert.istruzione.it
uspkp@postacert.istruzione.it
usprc@postacert.istruzione.it
uspvv@postacert.istruzione.it
uspav@postacert.istruzione.it
uspbn@postacert.istruzione.it
uspce@postacert.istruzione.it
uspna@postacert.istruzione.it
uspsa@postacert.istruzione.it
csabo@postacert.istruzione.it
csafe@postacert.istruzione.it
csafo@postacert.istruzione.it
csamo@postacert.istruzione.it
csapr@postacert.istruzione.it
csapc@postacert.istruzione.it
csara@postacert.istruzione.it
csare@postacert.istruzione.it
csarn@postacert.istruzione.it
uspgo@postacert.istruzione.it
usppn@postacert.istruzione.it
uspts@postacert.istruzione.it
uspud@postacert.istruzione.it
uspfr@postacert.istruzione.it
usplt@postacert.istruzione.it
uspri@postacert.istruzione.it
usprm@postacert.istruzione.it
uspvt@postacert.istruzione.it
uspge@postacert.istruzione.it
uspim@postacert.istruzione.it
uspsp@postacert.istruzione.it
uspsv@postacert.istruzione.it
uspbg@postacert.istruzione.it
uspbs@postacert.istruzione.it
uspcp@postacert.istruzione.it
uspcr@postacert.istruzione.it

3



usplc@postacert.istruzione.it
usplo@postacert.istruzione.it
uspmn@postacert.istruzione.it
uspmi@postacert.istruzione.it
uspmb@postacert.istruzione.it
usppv@postacert.istruzione.it
uspso@postacert.istruzione.it
uspva@postacert.istruzione.it
uspan@postacert.istruzione.it
uspap@postacert.istruzione.it
uspmc@postacert.istruzione.it
usppu@postacert.istruzione.it
uspcb@postacert.istruzione.it
uspis@postacert.istruzione.it
uspal@postacert.istruzione.it
uspat@postacert.istruzione.it
uspbi@postacert.istruzione.it
uspcn@postacert.istruzione.it
usпно@postacert.istruzione.it
uspto@postacert.istruzione.it
uspvb@postacert.istruzione.it
uspvc@postacert.istruzione.it
uspba@postacert.istruzione.it
uspbr@postacert.istruzione.it
uspgf@postacert.istruzione.it
usple@postacert.istruzione.it
uspta@postacert.istruzione.it
uspca@postacert.istruzione.it
uspnu@postacert.istruzione.it
uspor@postacert.istruzione.it
uspss@postacert.istruzione.it
uspag@postacert.istruzione.it
uspcl-en@postacert.istruzione.it
uspct@postacert.istruzione.it
uspme@postacert.istruzione.it
usppa@postacert.istruzione.it
usprg@postacert.istruzione.it
uspsr@postacert.istruzione.it
usptp@postacert.istruzione.it
uspar@postacert.istruzione.it
uspfi@postacert.istruzione.it
uspgr@postacert.istruzione.it
uspli@postacert.istruzione.it
usplu@postacert.istruzione.it

4



uspms@postacert.istruzione.it
usppi@postacert.istruzione.it
usppt@postacert.istruzione.it
usppo@postacert.istruzione.it
uspsi@postacert.istruzione.it
usppg@postacert.istruzione.it
usptr@postacert.istruzione.it
uspbl@postacert.istruzione.it
usppd@postacert.istruzione.it
uspro@postacert.istruzione.it
usptv@postacert.istruzione.it
uspve@postacert.istruzione.it
uspvr@postacert.istruzione.it
uspvi@postacert.istruzione.it

Oggetto: Problematiche reclutamento docenti, mobilità, aggiornamento e rettifica punteggi titoli posseduti.

5

CONFINTESA SCUOLA SICILIA.

VISTO

1. Il **DECRETO-LEGGE 22 aprile 2023, n. 44**, recante ad oggetto: «**Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche**», pubblicato nella G.U. n. 95 del 22.04.2023, in attesa di essere convertito in legge dal Parlamento, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione;
2. il **Decreto Ministeriale n. 33 del 28.02.2023**, recante ad oggetto: «**Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento**» e pubblicato sul sito del Ministero in data 24.04.2023.

PREMESSO CHE

1. L'aggiornamento delle GPS per il corrente biennio ha generato molti nodi problematici, creando dubbi interpretativi in merito alla valenza giuridica delle posizioni lavorative assegnate.
2. Il **DECRETO-LEGGE 22/04/2023, N. 44**, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, è intervenuto sulla questione specifica del vincolo triennale, stabilendo che la possibilità di accedere alla mobilità sia riservata in via esclusiva ai docenti neoassunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2022/2023, con decorrenza giuridica dall'anno 2021/2022.
3. Con **Decreto Ministeriale N. 33 del 28/02/2023**, recante ad oggetto: «Procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento» e pubblicato sul sito del Ministero in data 24/04/2023, è stato concesso ai docenti specializzandi al corso di specializzazione sul sostegno per le attività didattiche di aggiornare i titoli conseguiti entro il 30 giugno 2022. Per i docenti in I fascia GPS e per chi aggiornerà i titoli, si avrà la possibilità di inserirsi in coda per le assunzioni in ruolo da GPS I fascia o ricevere una supplenza annuale, con l'aberrazione che al nord dove c'è disponibilità di posti saranno assunti anche quest'ultimi, mentre al sud resterà escluso dalle assunzioni chi non si è visto riconosciuti i titoli per mancato riconoscimento del soccorso istruttorio durante la domanda iniziale di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024;
4. le disposizioni legislative attuali prevedono che, per l'accesso alle procedure per l'attribuzione di contratti a tempo indeterminato, sui posti disponibili relativi al sostegno didattico, dopo la fase ordinaria di distribuzione dei posti divisi tra: 50% per le graduatorie dei vincitori di concorso e 50% per le GAE o graduatorie ad esaurimento, si proceda all'attribuzione dei posti rimasti o residui, con l'assunzione dalla prima fascia delle GPS, per la relativa provincia d'inserimento, in base all'**articolo 59 comma 4 del D.L. n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021)**.



5. Che è stato previsto, con **DL n. 44 del 22/04/2023**, l'accesso diretto al TFA sostegno senza alcuna selezione di merito per i docenti con 3 annualità di servizio sul sostegno maturate negli ultimi 5 anni;

RITENUTO CHE

1. Lo sblocco della mobilità, di cui al punto 2 in premessa, oltre a violare la garanzia del diritto alla continuità didattica previsto per gli alunni con disabilità e le loro famiglie, genererebbe innumerevoli contenziosi, in quanto è lesivo del rapporto fiduciario tra cittadinanza (*dipendenti pubblici, famiglie, studenti*) e Istituzioni. Vi sono, infatti, migliaia di docenti che, sottoposti alla ennesima disparità di trattamento, si trovano in uno stato di confusione e incertezza.

Tra questi, gli insegnanti a cui, negli anni precedenti, è stata negata la possibilità di accedere alla stessa procedura; coloro che hanno dovuto rinunciare a partecipare alle modalità di reclutamento da GPS I fascia (*ai sensi dell'art. 59 co. 4 del DL n. 73/2021 convertito in legge n.106/2022*), in virtù del vincolo triennale sulla mobilità; i professori/maestri che, durante il prossimo triennio, saranno soggetti a restrizioni ancora più stringenti. Infine, i docenti che, a causa di questa «Decretazione di Urgenza», perderanno la possibilità di essere assunti, sia a tempo determinato che indeterminato, a danno degli allievi e delle famiglie, che ancora una volta dovranno rinunciare al professore/maestro con cui sono riusciti ad instaurare un rapporto consolidato, frutto di un duro e costante lavoro, per ricominciare da zero con un altro insegnante.

2. La possibilità di cui al punto 3 delle premesse, non è stata concessa alle migliaia di docenti che, in fase di domanda di inserimento nelle GPS per il biennio 2022/2024, si sono visti invece rigettata la possibilità di avere riconosciuti i titoli posseduti alla data di scadenza per un mero errore materiale, segnalato con opportuno e immediato reclamo, generato anche da un nuovo sistema informatizzato che, erroneamente, ha considerato il sostegno come un'autonoma classe di concorso, pretendendo la ripetizione della dichiarazione dei titoli <<già dichiarati>> per ogni classe di concorso, anche per il sostegno. La conseguenza di ciò è stata che agli aspiranti docenti, in possesso di titoli equivalenti per più classi di concorso, sono stati attribuiti punteggi diversi e minori per il sostegno, rispetto a quelli attribuiti per ciascuna di esse e ciò ha comportato per molti una perdita di un numero di posizioni in graduatoria



davvero rilevante, tale da non consentire addirittura di occupare una cattedra. Essendosi il Ministero limitato alla correzione degli errori prodotti dal sistema informatico e ignorando tutti gli altri, seppur tempestivamente segnalati, è stata generata una graduatoria con un alto livello di approssimazione e non realisticamente costruita su criteri meritocratici con danno al merito e al diritto dei disabili ad avere docenti scelti con criteri meritocratici. Da considerare, altresì, che in Italia i singoli Uffici Scolastici Regionali e i relativi Ambiti Territoriali Provinciali non hanno seguito uniformità di comportamento nei riconoscimenti degli errori, con la conseguenza che alcune regioni e/o province d'Italia hanno accettato i reclami e corretto il punteggio anche in tali casi mentre invece in altre regioni e/o province d'Italia i reclami sono stati rigettati con conseguente danno dei docenti interessati, molti dei quali rimasti senza alcuna cattedra. Inoltre, molti altri che invece hanno ottenuto una cattedra ed anche il decreto della scuola contenente la correzione e rideterminazione del punteggio a favore sono ancora in attesa che il relativo Ufficio Scolastico Regionale e l'Ambito Territoriale competente emettano decreto di convalida, a differenza di alcuni docenti che sono stati fortunati solo per risiedere in regioni o province in cui gli uffici ministeriali hanno già provveduto alla correzione e rideterminazione dei punteggi.

8

3. Quanto previsto nel punto 4 delle premesse, comporti una disparità tra i candidati, poiché nelle Regioni meridionali i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono un numero esiguo o addirittura inesistente. Ciò è dovuto, in primis, al fatto che chi è incluso nelle GAE, per la relativa classe di concorso, acquisendo la specializzazione sul sostegno, ha la possibilità di inserirsi nelle GAE sostegno rendendole, di fatto, inesauribili. In secundis, all'elevatissimo numero dei docenti che, pur essendo di ruolo al Nord, lavorano, in assegnazione provvisoria, nelle regioni del Sud.

4. Quanto indicato al punto 5 in premessa sia, ancora una volta, **lesivo del diritto alla continuità didattica da garantire agli studenti con disabilità e alle loro famiglie e della dignità professionale del docente specializzato sul sostegno**. In relazione al primo punto, preme sottolineare l'ambiguità della proposta che, seppur nata per tutelare il diritto alla continuità didattica, ne viola i principi cardine. Grazie a questo provvedimento, a partire dal prossimo anno scolastico, il turn-over dei docenti specializzati sul sostegno aumenterà esponenzialmente, incidendo negativamente sulla vita scolastica di studenti e



famiglie, che vedranno l'insegnante che li ha seguiti per almeno due anni, sostituito da un altro collega a metà del percorso scolastico. In merito al secondo aspetto, si vuole evidenziare come la qualità della formazione del docente specializzato venga fortemente penalizzata da tale iniziativa. Le prove di selezione ed in particolare quella preselettiva, valutano, tra le altre cose, le competenze linguistiche e la comprensione testuale, che il concorrente deve dimostrare di possedere, a monte, in quanto fondamentali per il profilo che si ambisce a ricoprire e per affrontare i successivi laboratori previsti dal percorso di formazione.

Tale proposta, dunque, crea un'ulteriore disparità tra coloro che, con profitto, hanno superato tutte e tre le prove concorsuali preparandosi per mesi, chi già dal 2020/2021, è esonerato dal sostenere la prova preselettiva per partecipare al corso di specializzazione, in ragione dei tre anni di servizio specifico e chi potrà accedere al percorso senza affrontare alcun esame. Le modalità di ammissione all'iter di specializzazione sul sostegno per le attività didattiche dovrebbero garantire l'equità di trattamento ed il mantenimento del medesimo standard qualitativo tra gli specializzati. La norma, viceversa, genera un problema di equità, che si riflette anche nella valutazione del titolo: non si può, infatti, riconoscere agli insegnanti che, probabilmente, accederanno al corso senza superare alcun esame, di acquisire gli ulteriori 12 punti previsti per i percorsi di specializzazione a numero programmato, secondo quanto previsto dalla tabella A/7, Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado. In aggiunta, l'abolizione dell'ammissione selettiva al citato corso, minerebbe l'equilibrio nel rapporto tra la quota di specializzandi ed il fabbisogno effettivo di personale docente, non tenendo conto delle importanti differenze esistenti tra gli specifici gradi di scuola e delle necessità dei singoli territori provinciali e regionali. A tal proposito, facciamo presente che, a dispetto dei report diffusi sulla carenza di insegnanti specializzati, nella maggior parte delle Regioni del Sud Italia, le supplenze rese disponibili nell'anno in corso, sono state inferiori al numero dei docenti inseriti nelle GPS in I fascia. Questo ha generato un cospicuo numero di professori e maestri che non ha potuto prendere servizio.

Si vuole ricordare, che il **Consiglio di Stato** con **sentenza n.3655/21** ha posto la questione, in particolare, sulla grave sperequazione nella distribuzione dei posti per conseguire la specializzazione di sostegno, suggerendo alle Università di operare in sinergia con le USR al fine di rispettare il fabbisogno territoriale dei docenti di sostegno nella determinazione dei posti da attivare.



CHIEDE

1. In riferimento al **DECRETO-LEGGE 22.04.2023, n. 44**, di garantire parità di condizioni tra tutti gli insegnanti assunti a tempo indeterminato secondo la procedura prevista dall'**art. 59 co. 4 del D.L. n. 73/2021 (convertito in legge n. 106/2021)** e tra coloro che verranno immessi in ruolo a partire dall'a. S. 2023/2024, secondo le stesse modalità.

2. Relativamente al mancato riconoscimento dei titoli culturali per chi li ha dichiarati e avuti riconosciuti in tutte le classi di concorso ma non sul sostegno, che presuppone, non essendo una classe di concorso autonoma, l'esistenza di una classe di concorso a cui fare riferimento, di provvedere con apposita norma risolutiva a sanare il pregresso oppure di dare e far dare indirizzo da parte del Governo a tutti gli Uffici Scolastici Regionali e a tutti gli Ambiti Territoriali Provinciali di agire secondo un unico criterio per il riconoscimento, correzione e rideterminazione dei punteggi determinanti per la posizione nelle GPS docenti, visto che alcuni hanno provveduto alla correzione del punteggio in favore ai docenti mentre altri invece no, creando enormi disuguaglianze.

3. Al fine di riequilibrare il rapporto tra domanda e offerta di lavoro in tutte le regioni d'Italia, secondo il principio di uguaglianza e differenziazione, di suddividere **in via definitiva e non solo per l'anno 2023/2024, le assunzioni sul sostegno, attribuendo il 50% dei posti disponibili ai vincitori di concorso nei vari anni (2016/2018/2020), il 25% a chi è inserito in GAE ed il 25% a chi è inserito in GPS prima fascia. Prevedendo, in seguito a questa fase, di estendere la "call veloce", prima, ai docenti inclusi, a tutti gli effetti, nella I fascia delle GPS e poi a chi popola gli elenchi aggiuntivi**, affinché i candidati possano essere assunti anche in Regioni diverse rispetto a quella di inserimento. Ciò con l'intento di ridurre, anno dopo anno, il precariato e di poter scorrere le graduatorie di prima fascia delle GPS evitando anche il problema dello spostamento **temporaneo** in altre Regioni per poter ottenere il ruolo. Si chiede, inoltre, l'emanazione di concorsi per la stabilizzazione anche sul sostegno. Riteniamo, infatti, che gli iter concorsuali per accedere agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (*disciplinati dall'art. 97 della Costituzione*) innalzino la qualità dei sistemi di reclutamento del personale, valutando prioritariamente il merito e la preparazione dei concorrenti. L'eliminazione di tali procedure per la

10



stabilizzazione dei docenti di sostegno perpetra un sistema che avvantaggia l'esperienza sul campo (*spesso acquisita su altre classi di concorso o senza specializzazione*), a discapito, ancora una volta, della preparazione. Questo avverrà, in modo particolare, se anche coloro che dal prossimo anno, accederanno al corso di specializzazione sul sostegno senza sostenere alcun esame, avranno diritto di partecipare alle modalità di reclutamento da GPS I fascia per contratti a tempo determinato, finalizzati alla stipula di contratti a tempo indeterminato (*ai sensi dell'art. 59 comma 4 del DL n. 73/2021 convertito in legge n. 106/2022*), poiché questi docenti saranno stabilizzati senza aver mai sostenuto alcuna prova concorsuale, nè per accedere alla specializzazione nè per ottenere l'immissione in ruolo.

4. Che venga prontamente ripristinata la **selezione per l'accesso al corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico**, per coloro i quali vantano di tre anni di esperienza negli ultimi cinque sul sostegno, al fine di garantire la qualità del livello d'istruzione, la continuità didattica e la professionalità del personale docente. Si chiede, altresì, che venga attribuito un punteggio distinto per ciascuna prova selettiva sostenuta dai concorrenti per accedere al suddetto corso e che al servizio specifico, prestato in seguito al conseguimento del titolo di specializzazione/abilitazione in una relativa classe di concorso, vengano attribuiti 24 punti e non 12 nelle GPS di I fascia.

11

F.to

I Responsabili Confintesa Scuola Sicilia

Prof. Dario Dubolino – Giovanni Corrao